

In una nota della Cnce le istruzioni alle Casse edili. Le prime verifiche con le denunce di aprile

# Indici di congruità, parte il test

## Da febbraio le informazioni su cantieri, lavori e lavoratori

DI DANIELE CIRIOLI

**A**i nastri di partenza la sperimentazione degli indici di congruità. Il rispetto del nuovo indicatore, a partire dal 2013, sarà un'ulteriore condizione per il rilascio del Durc. Intanto, dalle denunce relative al mese di febbraio, le casse edili dovranno chiedere nuove informazioni alle aziende al fine di avviare i calcoli dell'indice di congruità dalle denunce di aprile. Lo stabilisce la Cnce in una nota con le istruzioni operative alla delibera n. 1/2011.

**Gli indici di congruità.** Gli indici di congruità della manodopera, introdotti dalla legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), sono stati disciplinati dall'accordo 28 ottobre 2010, che li ha determinati per settore, categorie di imprese e per territorio. Sono percentuali che indicano la misura minima d'incidenza del costo del lavoro di un'opera, comprendendo i contributi Inps, i premi Inail e gli oneri delle casse edili. Quando il costo del lavoro scende al di sotto di tali percentuali scatta la presunzione di non congruità dell'impresa, il che comporta l'emissione di un Durc negativo (cioè la non regolarità). Gli indici si applicano a tutti gli appalti, pubblici e privati (in quest'ultimo caso solo se l'opera ha un valore complessivo pari o superiore a 70

mila euro, come asseverata dal direttore dei lavori).

**Dal mese di febbraio.** La Cnce spiega che, dalla denuncia relativa al mese di febbraio, le casse edili dovranno inserire nel relativo modello i seguenti nuovi campi: descrizione cantiere; committente (pubblico/privato); tipo lavoro (appalto, subappalto, in proprio); nominativo e codice fiscale appaltatore (solo per imprese in subappalto). Nella sezione relativa ai cantieri andranno previsti i seguenti campi, sotto forma di autodichiarazione dell'impresa, in merito alla quale la cassa edile ha facoltà di chiedere una verifica documentale: a) valore complessivo di aggiudicazione dell'opera; b) valore lavori edili; c) data inizio e fine (presunta) lavori. Ancora, in caso di utilizzo di subappalti, andrà prevista, per ciascun cantiere, una scheda con i seguenti campi: opere subappaltate con relativo valore; nominativo imprese subappaltatrici; data inizio e fine lavori. Infine, in caso di presenza lavorativa nei cantieri di lavoratori autonomi, titolari d'impresa, soci o collaboratori familiari, sarà previsto, nell'elenco lavoratori, la compilazione dei seguenti campi: nominativo e codice fiscale di ciascun soggetto che lavora come non dipendente; tipologia lavorativa (lavoratore autonomo, titolare, collaboratore, socio); cantiere di attività; numero ore lavorate (massimo 173

mensili). Sulla base dei dati così dichiarati dall'impresa, la cassa edile provvederà a calcolare il costo relativo alle diverse tipologie lavorative utilizzando, convenzionalmente, la retribuzione in vigore per l'operaio specializzato moltiplicata per il numero di ore dichiarate come lavorate e il risultato concorrerà alla definizione del costo complessivo della manodopera.

**Dal mese di aprile.** Dalla denuncia relativa al mese di aprile, le casse edili procederanno alla verifica di congruità. Pur trattandosi, inizialmente, di verifica a carattere sperimentale, la corretta compilazione, nella denuncia, dei dati relativi ai cantieri eviterà il ricorso, da parte della cassa edile, ad altre forme di acquisizione dei dati necessari e faciliterà la futura gestione, nel 2013, della verifica di congruità come condizione per il rilascio del Durc al termine dei lavori. Sempre dalla denuncia di aprile 2012, le casse edili si doteranno del «contatore di congruità» (uno strumento informatico) che registrerà ogni mese, per ogni cantiere: la quota del valore dei lavori edili riferiti al cantiere; la quota del costo minimo della manodopera; il costo della manodopera dell'impresa principale (imponibile cassa edile moltiplicato per 2,5); il costo della manodopera di ciascuna impresa subappaltatrice (imponibile cassa edile moltiplicato 2,5).

—© Riproduzione riservata—

### LE NOVITÀ

**Da febbraio**

Le casse edili inseriranno nel modello di denuncia nuovi campi destinati a valutare il costo della manodopera denunciata nei lavori pubblici e in quelli privati di importo superiore ai 70 mila euro.

**Da aprile**

Le casse edili attiveranno il «contatore di congruità» per determinare il livello minimo di costo della manodopera per i vari tipi di lavori

**Dal 1° gennaio 2013**

Da tale data la verifica della congruità entrerà a regime divenendo requisito imprescindibile per il rilascio del Durc regolare